



# COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

**DETERMINAZIONE n° 26  
del Servizio Tecnico  
adottata in data 01/04/2026**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 E S.M.I. E ART. 192 DEL DLGS N. 267/2000.**

**SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA – AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE PRGC N° 3 A SEGUITO DI RICHIESTA DI PRIVATO APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. N° 71 DEL 05/11/2025 – CON SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE.**

**IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ESTELLA FERRARA DI NOVARA.**

**CIG: BB1A6602E1 - CPV: 71410000-5.**

Il sottoscritto Dott. Ing. Corrado Galdini, Responsabile del Servizio in Area Tecnica come da Provvedimento del Sindaco del Comune di Nibbiola n. 01 in data 16/01/2026 con il quale il dott. ing. Corrado Galdini è stato nominato Responsabile del Servizio dell'area tecnico manutentiva- lavori pubblici - edilizia privata del Comune di Nibbiola;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

**VISTO** il Bilancio Preventivo 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 17/12/2025;

**VISTI:**

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

**RICHIAMATI:**

- l'art. 192 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n° 71 del 05/11/2025 con cui si accoglieva l'istanza per variante PRGC a seguito richiesta dei proprietari dell'area con costi a loro carico;

**DATO ATTO** che in data 26/02/2026 è stato firmato l'accordo procedimentale da parte dei richiedenti;

**ACCERTATO** che in data 25/03/2026 è stato versato al comune di Nibbiola l'importo richiesto per il servizio in oggetto;

**PRESO ATTO CHE:**

- trattandosi di appalto di forniture/servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più professionisti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RICHIAMATE** inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**VISTO** il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale, modificando il comma 450 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di fatto pone un limite minimo di 5.000,00, per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso a MEPA;

**DATO ATTO CHE:**

- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023 è il dott. ing. Corrado Galdini;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**VISTI:**

- l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);
- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione del professionista in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il professionista arch. ESTELLA FERRARA C.F. FRRSLL66H44F952C e P.I. 01660670033, con sede in Novara che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni proposte e ha presentato il preventivo di euro 3.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

**DATO ATTO** del rispetto del principio della rotazione (affidamento inferiore a € 5.000,00);

**DATO ATTO:**

- che per la spesa in oggetto non occorre acquisire apposito CUP;
- che è stato acquisito il CIG tramite il sistema PCP di ANAC ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

**RILEVATO** il pieno rispetto in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento del servizio in oggetto al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento;

**VISTE** l'offerta del professionista arch. ESTELLA FERRARA con sede in Novara – via Tadini 10, codice fiscale FRRSLL66H44F952C e Partita IVA 01660670033, acquisita al Protocollo il 18/12/2025 al N° 5825, per un importo complessivo pari a € 3.000,00 oltre IVA 22% e oneri previdenziali.

**DATO ATTO** che, considerata l'esiguità dell'importo del servizio in oggetto, si ritiene rispondente ai principi di economicità ed efficienza ricorre all'affidamento diretto;

**RITENUTO** il suddetto preventivo congruo e meritevole di approvazione, in quanto il costo proposto risulta allineato ai prezzi di mercato e coerente con il D.M. 17 giugno 2016;

**DATO ATTO** che la spesa è finanziata dal privato richiedente la variante di PRGC;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Nibbiola;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva del professionista come si evince dal certificato INARCASSA in data 01/04/2026;

## **D E T E R M I N A**

- 1) In considerazione delle premesse e delle motivazioni che fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e di considerare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- 2) Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 e s.m.i., per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate al professionista:

arch. ESTELLA FERRARA con sede in Novara – via Tadini 10, codice fiscale FRRSLL66H44F952C e Partita IVA 01660670033

- 3) Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del TU enti locali 267/2000 l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 3.806,40 (€ 3.000,00 oltre IVA 22% e oneri previdenziali), compreso importo incentivi tecnici;
- 4) Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:
  - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di: redazione variante PRGC n° 3 a seguito di richiesta di privato approvata con deliberazione G.C. n° 71 del 05/11/2025 – con spese a carico del richiedente;
  - b) l'oggetto del contratto è: servizio di pianificazione territoriale;
- 5) Di dare atto che la spesa è finanziata dal privato richiedente la variante di PRGC;
- 6) Di formalizzare l'affidamento del presente incarico, mediante corrispondenza commerciale, trasmissione della presente determinazione firmata digitalmente o stipula in modalità elettronica;
- 7) Di dare atto che al termine dell'incarico l'aggiudicatario provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica al seguente soggetto giuridico: **Nibbiola – p.za Genestrone n. 1, 28070 Nibbiola (NO), Codice fiscale e Partita Iva: 00417260031 – codice univoco UFY6FX;**
- 8) Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 9) Di dare atto dell'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 10) Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

- 11) Di dare atto, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013“regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165”, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
- 12) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- 13) Di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del Dlgs. n. 267/2000:
  - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2026;
  - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 14) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del Dlgs. 267/2000;
- 15) Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile a copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7,8,9, del TU Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 16) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione “Amministrazione trasparente” presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 27 del D.lgs n. 36/2023.

La presente determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
FIRMATO DIGITALMENTE  
Dott. Ing. GALDINI CORRADO